



Tribunale ordinario di Prato

- Sezione civile – fallimenti e procedure concorsuali -

Concordato numero 6/2009: “**MB TRICOT S.R.L. in liquidazione**”.

Giudice Delegato: Dott. Enrico Capanna

Liquidatore Giudiziale: Rag. Stefano Baroncelli



*** **



OGGETTO ISTANZA: Autorizzazione alla cessione del credito IVA 2026 in maturazione e di rinuncia e abbandono ulteriori crediti eventuali.

All'Illustrissimo Signor Giudice Delegato Dott. Enrico Capanna.



Il sottoscritto Rag. Stefano Baroncelli, liquidatore giudiziale del fallimento in epigrafe,

PREMESSO



- a) la presente procedura concordataria è in fase di conclusione, la liquidazione giudiziale è conclusa ed il rendiconto finale è stato approvato in data 8.4.2026;
- b) nel corso dell'attuale periodo d'imposta è maturato un credito *d'imposta sul valore aggiunto IVA relativo all'anno fiscale 2026* per circa Euro 14.358,41 derivante dalla registrazione in contabilità delle fatture di acquisto pervenute per Compensi a professionisti e per servizi (portale Fallco Fallimenti, servizi professionali amministrativi, ecc.); al quale si deve aggiungere il residuo credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non utilizzato in compensazione (Euro 2.800). Pertanto ad oggi il credito I.v.a. ammonta euro 17.158,41;
- c) nel corrente esercizio amministrativo stanno maturando interessi attivi sulle somme liquide disponibili, che saranno oggetto di distribuzione ai creditori da riparto finale, sui quali sarà applicata la ritenuta fiscale di acconto pari al 26% che rappresenterebbe un ulteriore credito di natura tributaria; al 31 marzo 2026 erano maturati interessi attivi per euro 608,07 e ritenute per euro 158,10;
- d) Il valore nominale complessivo dei suddetti crediti tributari maturandi è stimato provvisoriamente in € **17.316,51**;


nel prosieguo di questo esercizio amministrativo e periodo d'imposta potrebbero maturare ulteriori partite creditorie per I.v.a. a credito su ulteriori fatture pervenute, oltre a Ires per ritenute subite su interessi attivi in maturazione sulle somme liquide disponibili fino al prossimo riparto finale;

Lo scrivente evidenzia il fatto che il credito “maturato” rappresenta nominalmente un valore esiguo di attivo rispetto all'entità dei crediti chirografari insinuati nell'elenco dei creditori (0,086%) ed è ininfluenza rispetto al risultato complessivo dell'attività di liquidazione giudiziale (al 30.4.26 pari ad € 3.412.378).

Tuttavia, l'attesa dei tempi ordinari di rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che dovrebbe essere richiesto unitamente alla presentazione della dichiarazione annuale I.v.a. (termine di scadenza: 30.4.2027) e Ires (termine di scadenza: 31.10.2027) comporterebbe un significativo prolungamento della procedura, in contrasto con il principio di celerità e con i termini di chiusura previsti dalla Legge fallimentare e piano concordatario.

RITENUTO CHE

- risulti rispondente al miglior interesse della massa dei creditori procedere alla monetizzazione immediata del credito I.v.a. (€ 17.158,41) tramite la cessione pro-soluto a terzi, rinunciando al credito Ires di minimo ammontare (€ 158,10);
- risulti conveniente porre in cessione i crediti certi maturati alla data odierna (I.v.a.) mentre per Ires € 158,10 e per quelli futuri eventuali, anche in considerazione del loro modesto ammontare, è conveniente rinunciare al loro recupero o monetizzazione visti i tempi che sarebbero necessari per poterli ulteriormente cedere con procedura competitiva;



- tale cessione debba avvenire mediante l'attivazione di una procedura competitiva (gara) che garantisca la massima trasparenza, pubblicità e partecipazione di operatori qualificati;
- al fine di individuare un congruo valore da porre a base d'asta, questo il liquidatore giudiziale ha analizzato la documentazione di analoghe procedure concorsuali celebrate sulle principali piattaforme telematiche (es. Pvp giustizia, Piattaforme Nazionali Fallco), rilevando che lo sconto medio applicato sul valore nominale per crediti tributari di analoga natura e non ancora consolidati si attesta in una misura del 50% (pari a un prezzo base del 50% del valore nominale);

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto liquidatore giudiziale, considerato che in data 11.5.2026, ha inoltrato al Comitato dei Creditori (acefalo) istanza di integrazione / implementazione del programma di liquidazione con richiesta di autorizzazione alla cessione di credito erariale futuro (I.V.A. annuale 2026) e rinuncia e abbandono ulteriori crediti maturandi e che alla data odierna ha risposto, autorizzando, un solo componente il Comitato, su tre,

CHIEDE

alla S.Vs. Ill.ma l'autorizzazione all'integrazione e implementazione del Programma di Liquidazione, con la previsione di autorizzazione alla vendita giudiziaria del credito I.v.a. maturato e incrementato eventualmente nel prosieguo di questo esercizio amministrativo per ulteriori fatture pervenute, alle seguenti condizioni:

1. **Oggetto della vendita:** Crediti d'imposta: eccedenza I.V.A. imposta sul valore aggiunto maturata (e eventuale ulteriore a seguito della registrazioni di ulteriori fatture pervenute) in capo alla procedura per un valore nominale complessivo pari a € 17.158,41 (diciassettemilacentocinquantotto/41).
2. **Modalità di vendita:** Gara mediante procedura competitiva telematica asincrona, sulla piattaforma pvp.giustizia.it e sul sito astegiudiziarie.it ;
3. **Prezzo Base d'Asta:** Determinazione del prezzo base applicando una riduzione percentuale media di 1/3 sul valore nominale del credito (€ 17.158,00), fissando l'importo iniziale di partenza (arrotondato) a € **11.000 (undicimila)**.
4. **Offerte minime e rilanci:** Fissazione di un'offerta minima non inferiore al prezzo base ed entità dei rilanci minimi pari a € 500,00 (cinquecento). L'offerta di acquisto costituisce a tutti gli effetti offerta irrevocabile ex art. 1329 c.c..
5. **Cauzione:** somma non inferiore al 10% del prezzo offerto da versarsi entro il termine di presentazione dell'offerta di acquisto, mediante bonifico a favore del conto della procedura presso "Banca Alta Toscana" con identificativi bancari IBAN: IT 82 C 08922 70372 000000413727 all'interno della busta dell'offerta dovrà essere allegata contabile bancaria (comprensiva di Transaction Id) attestante l'avvenuto pagamento della cauzione.

Ogni offerente personalmente, o a mezzo di procuratore legale (avvocato iscritto all'Albo) anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c., esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà formulare un'offerta da depositare nei termini e nelle modalità indicate nell'avviso di vendita. L'offerta dovrà riportare, tra l'altro: le complete generalità dell'offerente; l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA; nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile); in caso di offerta presentata per conto e a nome di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. aggiornato dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; dovrà essere altresì inserita nella busta copia del documento d'identità e del codice fiscale del sottoscrittore dell'offerta; in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'offerta dovrà inoltre contenere l'indicazione del Concordato 6/2009 e della procedura competitiva cui l'offerta è riferita; l'indicazione del credito per il quale l'offerta è proposta; l'indicazione del prezzo offerto per l'acquisto del credito iva, il quale non potrà essere inferiore ad euro 11.000,00; l'indirizzo di posta elettronica certificata cui sarà inviata ogni comunicazione inerente alla procedura competitiva, nonché un recapito telefonico e un indirizzo mail. Non sono ammesse offerte con riserva di nomina del contraente ex art. 1401 c.c. L'offerente dovrà indicare altresì il tempo e modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.



L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore al prezzo base sopra indicato o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra precisata e quindi in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto.

All'udienza fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà, a cura del Liquidatore giudiziale, al loro esame:

- in caso di unica offerta, e precisamente nel caso non vi siano ulteriori offerte oltre a quella in atti già ricevuta dal liquidatore giudiziale, si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;
- in caso di pluralità di offerte, in caso di adesione alla gara si procederà alla gara sull'offerta più alta, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente, e la gara sarà così disciplinata:
 - le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad euro 500,00 (cinquecento/00) ;
 - allorché sia trascorso 1 (un) minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, il credito sarà aggiudicato all'ultimo offerente;
- in caso di pluralità di offerte e di mancata adesione alla gara da parte degli offerenti, si procederà all'aggiudicazione a favore di colui che abbia fatto la miglior offerta, e ai fini dell'individuazione della miglior offerta si terrà conto:
 - dell'entità del prezzo offerto;
 - delle cauzioni prestate;
 - delle forme, dei modi e dei tempi di pagamento;
 - nonché di ogni altro elemento utile che sia espressamente precisato nell'offerta già depositata.

Il pagamento del residuo prezzo di aggiudicazione, dedotto la cauzione già depositata in sede di offerta, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, mediante bonifico a favore del conto della procedura presso "Banca Alta Toscana" con identificativi bancari IBAN: IT 82 C 08922 70372 000000413727 e dovrà essere inviata al liquidatore giudiziale la contabile bancaria (comprensiva di Transaction Id) attestante l'avvenuto pagamento del saldo prezzo.

Il mancato versamento del saldo prezzo entro il termine sopra indicato comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e il pagamento dell'eventuale differenza di prezzo ai sensi dell'art. 587, comma II, c.p.c.; si disporrà quindi una nuova vendita e se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulterà inferiore a quello della vendita precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza (comb. disp.artt. 587 c.p.c., 176 e 177 att. c.p.c.).

Il trasferimento della proprietà del credito Iva avverrà a mezzo atto notarile o scrittura privata autenticata da Notaio, con spese ed oneri a carico dell'aggiudicatario, dopo l'avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione. A tal fine il liquidatore giudiziale è espressamente autorizzato a perfezionare le operazioni di trasferimento del succitato credito I.V.A. finale con la stipula di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da Notaio, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e in particolare dal R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dal D.P.R. 602/1973 art. 43 bis, atto che potrà essere stipulato, ove occorra, anche dopo la presentazione della dichiarazione Iva con la richiesta di rimborso del credito iva finale ex art. 30 comma 1 D.P.R. 633/72, in quanto trattasi di atto conseguente ed inerente l'amministrazione della Procedura concorsuale indicata in epigrafe ancorché questa all'epoca risulterà già cessata.

Le spese relative alla vendita ed al trasferimento di proprietà saranno interamente a carico dell'aggiudicatario e senza alcun onere o spesa per la procedura fallimentare. A maggior chiarimento, seppur a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che saranno a carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese di qualsiasi natura (per esempio notarili, imposte e tasse ecc.) conseguenti o dipendenti della cessione, oltre all'imposta di registro.
- tutte le formalità e le relative spese relative alle notificazioni, annotazioni e iscrizioni necessarie ad ottenere l'efficacia e l'opponibilità della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, del Concessionario della riscossione e di terzi.

Alla società "Astegiudiziarie in Linea Spa" viene delegata la pubblicità dell'avviso di vendita e del provvedimento di autorizzazione alla vendita nonché viene autorizzato l'utilizzo della piattaforma di vendite telematiche per la gestione della vendita competitiva – gara on-line.

Almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame delle offerte sarà data pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche ai sensi di legge - nonché sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it e



del testo integrale dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di vendita o del provvedimento di autorizzazione alla vendita.

La Procedura concordataria, in ragione di esigenze di stabilità dell'esito della procedura competitiva, non valuterà eventuali offerte migliorative di cui all'art. 107, comma 4 L.F., ragion per cui l'aggiudicazione dovrà intendersi come definitiva.

6. **Condizioni contrattuali:** Cessione effettuata con la formula del "pro-soluto"; tutti gli oneri di due diligence, i costi notarili, fiscali, di notifica e di trasferimento rimarranno a carico esclusivo del soggetto aggiudicatario: la cessione del credito Iva sopra indicato avverrà con la formula **pro-soluto**, ossia senza garanzia della procedura concorsuale indicata in epigrafe circa la solvenza del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1267 c.c., e con l'espressa condizione che la cessionaria rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della procedura e/o del liquidatore giudiziale qualora l'Amministrazione Finanziaria dovesse in ogni tempo e per qualsiasi motivo rettificare il credito iva in oggetto. In particolare, l'aggiudicatario dà atto, con la presenza all'adunanza di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto, di aver effettuato ogni indagine ritenuta opportuna per procedere all'acquisto, di aver avuto accesso a tutta la documentazione richiesta e di assumersi pertanto i conseguenti rischi in merito all'esigibilità del credito e alle tempistiche di incasso.

La vendita, da intendersi come forzata, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità ai sensi dell'art. 2922 c.c., né potrà essere revocata per alcun motivo. Il cessionario rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la procedura indicata in epigrafe e il suo liquidatore giudiziale da qualsiasi responsabilità per eventuali minusvalenze o perdite di valore dei crediti oggetto di vendita.

Le polizze fideiussorie ex art. 38-bis D.p.r. 633/73 eventualmente necessarie ad ottenere il rimborso del credito Iva in oggetto dovranno essere reperite a cura e a spese della cessionaria, con espressa manleva a favore del cedente da qualsiasi responsabilità in caso di mancato reperimento della polizza o di mancato espletamento di tutti gli adempimenti occorrenti ad ottenere il rimborso.

La cessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese alle notificazioni e iscrizioni ed alle eventuali formalità che siano necessarie per rendere efficace ed opponibile la vendita nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, del Concessionario della riscossione e di terzi.

La partecipazione alla vendita implica l'accettazione incondizionata di tutto quanto contenuto nell'avviso di vendita. Tutta la documentazione necessaria ad eseguire la *due diligence* in relazione al credito oggetto di vendita verrà messa a disposizione di ciascun interessato, previa espressa richiesta e successiva sottoscrizione di un impegno alla riservatezza da inoltrare al seguente indirizzo pec: cpo6.2009prato@pecconcordati.it

7. **Ulteriore eventuale tentativo di vendita in caso di asta infruttuosa:** al prezzo base d'asta ridotto del 50%, pari a (arrotondato) Euro 8.500 (ottomilacinquecento), con rilanci pari ad euro 500,00.
8. **Abbandono e rinuncia al credito in caso di mancata aggiudicazione anche al secondo tentativo di vendita,** quindi dopo due tentativi di vendita.
9. **Abbandono e rinuncia al credito Ires maturato e agli ulteriori eventuali crediti sorti successivamente, nel prosieguo della procedura.**

Il sottoscritto liquidatore giudiziale, inoltre,

RICORRE

alla S.Vs. Ill.ma affinché l'autorizzi:

- o a sostenere, in prededuzione, le spese doverose per l'adeguata pubblicità ed informativa nonché di tutte le spese inerenti e necessarie per la vendita (gestore vendite telematiche, ecc.) .

Con osservanza.

Agliaiana (PT), li 18.06.2026





ASTE GIUDIZIARIE®
Il liquidatore giudiziale
(Rag. Stefano Baroncelli)

Allegati: istanza al Comitato dei Creditori, relative ricevute di consegna e risposte da New Mill. bozza avviso di vendita

